VERBALE DI ACCORDO

Si sono incontrati a Bologna, il giorno 19 novembre 2019, in rappresentanza di Overtel s.r.l. - Società unipersonale, l'Amministratore Delegato Claudio della Rovere unitamente ad Alessandra Beltramini e Massimo Capelli, assistiti dalla dott.ssa Camilla Capasa, e le Segreterie Nazionali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL nelle persone dei signori Danilo Lelli, Mirco Ceotto e Mauro Agricola, unitamente alle RSU/RSA dei call center e alle Segreterie Territoriali.

Premesso che

- L'incontro odierno, convocato a seguito dell'avvio da parte di Overtel della procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/1991, comunicata con lettera inviata il 25 ottobre 2019, è stato preceduto da diversi momenti di confronto, che si sono tenuti nel corso dell'anno, sia a livello nazionale che a livello decentrato.
- Overtel ha dettagliato nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo le ragioni che hanno determinato la crisi e di conseguenza la scelta aziendale di attuare una riduzione di personale presso tutti i siti aziendali, coinvolgendo sia lavoratori addetti alla vendita telefonica, sia lavoratori con mansione di "tutor" sia gli addetti al Servizio Clienti che operano presso la sede di S. Vito al Tagliamento.
- Le OO.SS. a fronte della comunicazione di apertura di procedura di licenziamento collettivo hanno proposto l'utilizzo del contratto di solidarietà, per salvaguardare l'occupazione e al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale.
- Overtel ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di licenziamento collettivo, manifestando comunque la disponibilità a valutare l'utilizzo del contratto di solidarietà di tipo difensivo, al termine della presente procedura.

Le Parti concordano quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Per far fronte alla situazione di crisi di Overtel dovuta alle ragioni illustrate nella comunicazione aziendale datata 22/10/19 e al fine della stabilizzazione dell'occupazione ottimale nei siti aziendali e fatta salva la determinazione aziendale di cessare l'attività presso il sito di Carini, la società Overtel deve necessariamente riassestare il proprio modello organizzativo.

3. Le Parti, valutate le diverse misure di intervento, ritengono che l'utilizzo del contratto di solidarietà di "tipo difensivo", possa costituire una modalità di gestione dei processi aziendali e di salvaguardia dell'occupazione da attuarsi in un secondo momento, all'esito della presente procedura.
4. Le Parti si danno pertanto atto che allo stato risulta necessario procedere ad una riduzione di personale di 68 (sessantotto) unità, anziché 74 (settantaquattro) come indicato nella lettera del 22/10/19.
5. In particolare, la riduzione di personale interessa i seguenti siti aziendali:
 - n. 3, di cui 1 tutor a S. Lazzaro di Savena (BO);
 - n. 13, di cui n. 2 tutor e n. 2 addette al Servizio Clienti a S. Vito al Tagliamento (PN);
 - n. 21, di cui 3 tutor a Roma;
 - n. 3 a Genova;
 - n. 4 a Milano;
 - n. 4 a Casale Monferrato (AL);
 - n. 3, di cui 1 tutor a Nichelino (TO);
 - n. 6 a Bastia Umbra (PG);
 - n. 11 a Carini (PA).
6. La riduzione di personale compresa quella relativa al sito di Carini sarà attuata esclusivamente in base all'unico criterio della "non opposizione" al licenziamento collettivo da parte dei lavoratori.
7. Overtel si rende disponibile ad incentivare l'uscita dei lavoratori, a condizione che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2019, con il riconoscimento di una somma lorda pari a:
 - euro 7.400 a fronte di prestazione lavorativa di 16 ore settimanali;
 - euro 9.000 a fronte di prestazione lavorativa di 20 ore settimanali;
 - euro 9.400 a fronte di prestazione lavorativa di 21/21,15 ore settimanali;
 - euro 9.800 a fronte di prestazione lavorativa di 22 ore settimanali;
 - euro 10.200 a fronte di prestazione lavorativa di 23 ore settimanali;
 - euro 10.600 a fronte di prestazione lavorativa di 24 ore settimanali;
 - euro 11.000 a fronte di prestazione lavorativa di 25/25,62 ore settimanali;
 - euro 11.200 a fronte di prestazione lavorativa di 26 ore settimanali;
 - euro 11.400 a fronte di prestazione lavorativa di 27/27,50 ore settimanali;

- euro 11.600 a fronte di prestazione lavorativa di 28 ore settimanali;
- euro 11.800 a fronte di prestazione lavorativa di 29 ore settimanali;
- euro 12.000 a fronte di prestazione lavorativa di 30/30,50 ore settimanali;
- euro 12.200 a fronte di prestazione lavorativa di 31 ore settimanali;
- euro 12.400 a fronte di prestazione lavorativa di 32/32,50 ore settimanali;
- euro 12.600 a fronte di prestazione lavorativa di 33 ore settimanali;
- euro 12.800 a fronte di prestazione lavorativa di 34 ore settimanali;
- euro 13.000 a fronte di prestazione lavorativa di 35 ore settimanali;
- euro 13.200 a fronte di prestazione lavorativa di 36 ore settimanali;
- euro 13.400 a fronte di prestazione lavorativa di 37 ore settimanali;
- euro 14.000 a fronte di prestazione lavorativa di 40 ore settimanali.

8. Overtel si rende altresì disponibile ad incentivare l'uscita dei lavoratori purché la cessazione del rapporto di lavoro avvenga entro e non oltre il 31 gennaio 2020, con il riconoscimento di una somma lorda pari a:
 - euro 6.400 a fronte di prestazione lavorativa di 16 ore settimanali;
 - euro 8.000 a fronte di prestazione lavorativa di 20 ore settimanali;
 - euro 8.400 a fronte di prestazione lavorativa di 21/21,15 ore settimanali;
 - euro 8.800 a fronte di prestazione lavorativa di 22 ore settimanali;
 - euro 9.200 a fronte di prestazione lavorativa di 23 ore settimanali;
 - euro 9.600 a fronte di prestazione lavorativa di 24 ore settimanali;
 - euro 10.000 a fronte di prestazione lavorativa di 25/25,62 ore settimanali;
 - euro 10.200 a fronte di prestazione lavorativa di 26 ore settimanali;
 - euro 10.400 a fronte di prestazione lavorativa di 27/27,50 ore settimanali;
 - euro 10.600 a fronte di prestazione lavorativa di 28 ore settimanali;
 - euro 10.800 a fronte di prestazione lavorativa di 29 ore settimanali;
 - euro 11.000 a fronte di prestazione lavorativa di 30/30,50 ore settimanali;
 - euro 11.200 a fronte di prestazione lavorativa di 31 ore settimanali;
 - euro 11.400 a fronte di prestazione lavorativa di 32/32,50 ore settimanali;
 - euro 11.600 a fronte di prestazione lavorativa di 33 ore settimanali;
 - euro 11.800 a fronte di prestazione lavorativa di 34 ore settimanali;
 - euro 12.000 a fronte di prestazione lavorativa di 35 ore settimanali;
 - euro 12.200 a fronte di prestazione lavorativa di 36 ore settimanali;
 - euro 12.400 a fronte di prestazione lavorativa di 37 ore settimanali;

- euro 13.000 a fronte di prestazione lavorativa di 40 ore settimanali.

9. La somma di cui ai precedenti punti 7) e 8) sarà corrisposta solo previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale di non impugnazione del licenziamento, *ex* art. 411 c.p.c..
10. Le Parti convengono che eventuali vizi nella procedura di licenziamento collettivo sono stati sanati con il presente accordo.
11. Le Parti convengono che la riduzione di personale dovrà attuarsi entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2020.
12. Le Parti si impegnano ad incontrarsi il giorno 7 febbraio 2020, al termine della presente procedura, per analizzare l'esito della stessa ed aprire il confronto sull'eventuale attivazione del contratto di solidarietà e/o su ulteriori strumenti utili al perseguimento degli obiettivi di risanamento e rilancio della società.

Il presente verbale di accordo esaurisce, a tutti gli effetti, la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

OVERTEL S.r.l.

OO.SS. e R.S.U./R.S.A.